

**COMUNE DI OSTUNI (Provincia di Brindisi)**

**Regolamento per l'occupazione temporanea di spazi pubblici con dehors.**

**(approvato con Del. CC n. 55 del 21.12.2007)**

---

**Art. n. 1**

**a)** - Il presente regolamento intende come "dhors" l'occupazione con tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni, gazebo e gli elementi appresso descritti, in aree all'aperto di suolo pubblico, o privato ad uso pubblico visibile dalla pubblica via, al fine di somministrare alimenti e bevande da parte di bar, chioschi, ristoranti, rosticcerie, pizzerie, pub ed affini; tutti gli elementi che compongono il dehors devono essere mobili, smontabili, facilmente rimovibili.

**b)** - Questo regolamento è finalizzato a migliorare la qualità della scena urbana e del paesaggio, pertanto il suo contenuto ha carattere indicativo.

La realizzazione dei dehors è assoggettata alla semplice autorizzazione amministrativa, la cui richiesta verrà inoltrata all'Ufficio Attività Produttive che provvederà in merito, sentito il parere del Comando di Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico Comunale, e previo il pagamento della relativa tassa di occupazione suolo pubblico.

**c)** - L'Ufficio Attività Produttive provvederà a comunicare l'esito dell'istruttoria al richiedente.

Il Provvedimento di concessione dello spazio pubblico verrà rilasciato al richiedente esclusivamente a seguito della regolare presentazione all'Ufficio Attività Produttive della richiesta di autorizzazione sanitaria per l'area oggetto della concessione. In caso di mancata presentazione della suddetta richiesta di autorizzazione sanitaria nel termine di giorni dieci dal ricevimento della comunicazione dell'esito dell'istruttoria, il procedimento verrà archiviato.

**d)** - Limitatamente alle zone del Centro Storico (comprendente Piazza della Libertà, Rione Terra, Scalinata Mons. Don Elio Antelmi e Piazzetta S. Oronzo) e della costa, le richieste di autorizzazione dovranno pervenire entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, al fine di consentire all'Amministrazione Comunale il più razionale utilizzo degli spazi ed aree pubbliche, compatibilmente con le esigenze di mobilità pedonale.

Non rimane preclusa la possibilità di inoltrare richieste per occupazione di spazi pubblici anche successivamente al termine suddetto. In tal caso l'eventuale concessione dovrà essere compatibile con le altre eventualmente già rilasciate.

**Art. n. 2**

**a)** - La presente regolamentazione si applica su tutto il territorio comunale ed a tutti i dehors posti all'esterno del rispettivo esercizio pubblico ed allocati sia su spazi pubblici che privati gravati da servitù di uso pubblico.

Il presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni contenute nel DGR n. 59 del 28.04.2006, ove applicabili, determina i criteri per l'inserimento ambientale dei dehors, le caratteristiche delle strutture autorizzabili in relazione alla zona urbana di installazione e le procedure per il conseguimento della specifica autorizzazione avente validità limitata temporalmente.

**b)** - La somministrazione all'aperto su aree pubbliche sarà consentita purché vengano rispettate le norme igienico-sanitarie relative sia alla somministrazione (tutela degli alimenti da qualsiasi forma di contaminazione, polveri ecc.), sia alla salvaguardia dei diritti dei terzi dall'inquinamento acustico derivante dall'attività nelle ore notturne, in conformità delle norme di settore.

**c)** - L'autorizzazione sanitaria è condizione necessaria ed indispensabile per effettuare la

somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche nei limiti e con le condizioni ivi previste.

**d)** - Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la concessione di spazi ed aree pubbliche verrà rilasciata di norma in ragione del rapporto di 1:1 tra superficie interna complessiva del locale e superficie esterna da autorizzare nel limite massimo di mq. 50 (mq. 40 per il Centro Storico), previsto dall'art. 15 del Regolamento Comunale dei pubblici esercizi approvato con Deliberazione di C.C. n. 37 del 30/07/2003 e successiva modificazione apportata con Deliberazione di C.C. n. 111 del 21/04/2004.

Analogo rapporto di 1:1 dovrà essere applicato per gli esercenti attività da asporto e per gli artigiani nel limite massimo di mq. 20 previsto dall'art. 15 del Regolamento Comunale dei pubblici esercizi approvato con Deliberazione di C.C. n. 37 del 30/07/2003 e successiva modificazione apportata con Deliberazione di C.C. n. 111 del 21/04/2004.

**e)** - Il dehors non potrà essere allocato su strade ad alta densità di traffico, e comunque l'Ufficio Attività Produttive terrà conto del giudizio espresso nel merito dalla Polizia Municipale; l'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate di mezzi pubblici né con reti tecniche o con elementi di servizio che ne limitino il funzionamento, né con accessi di abitazioni private e altre attività commerciali, salvo espressa autorizzazione da parte dei proprietari delle abitazioni e/o titolari delle attività commerciali suddetti.

In ogni caso dovrà essere garantito il rispetto del 3° comma dell'art. 20 del Codice della Strada.

**f)** - Nel rilasciare l'autorizzazione, ai fini della quantificazione delle aree da occupare con i dehors e della loro disposizione planimetrica, dovranno essere salvaguardate la non interferenza con i pubblici servizi, la viabilità di soccorso nell'urgenza e nella emergenza.

All'interno degli spazi pubblici concessi, inoltre, dovrà essere riservato un apposito spazio, non superiore a mq. 1, all'interno del quale sarà possibile inserire da parte dell'Amministrazione Comunale appositi avvisi relativi alla programmazione di manifestazioni ovvero a comunicazioni di pubblico interesse.

### **Art. n. 3**

**a)** - Al concessionario inoltre sarà raccomandato di curare i rapporti con i residenti dell'isolato in cui insiste il suo esercizio o in cui eserciterà la somministrazione all'aperto e del vicinato in genere, ponendo attenzione a limitare il disagio derivante a questi dall'esercizio della sua attività. Andranno salvaguardate l'incolumità degli avventori, le esigenze connesse con la viabilità veicolare consentita, e soprattutto con quella pedonale; nell'installazione dovrà essere lasciato un congruo spazio per consentire il flusso pedonale tra il muro del fabbricato ed il dehors a questo antistante.

Sarà a cura e spese del concessionario la pulizia quotidiana ed il decoro dell'area concessa e degli spazi circostanti.

**b)** - Il dehors potrà essere autorizzato anche a distanza dall'esercizio, purché entro il limite di distanza di mt. 30 da questo, a condizione che vengano rispettate le norme igienico-sanitarie e che venga garantita per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la consegna dei prodotti in condizioni di igienicità tali da impedire qualsiasi eventuale contaminazione nel tragitto dalla cucina e/o laboratorio al consumatore.

### **Art. n. 4**

**a)** - L'autorizzazione amministrativa verrà rilasciata entro trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda in bollo che dovrà essere corredata da un progetto in duplice copia in scala 1:50 redatto da tecnico abilitato alla professione, indicante le caratteristiche tecniche e le dimensioni dell'elemento da installare (gazebo) e planimetria dell'area interessata indicante l'ubicazione della

struttura, nonché le modalità di delimitazione dell'area

**b)** - Allo scadere del termine di autorizzazione, ogni singolo elemento del dehors dovrà essere rimosso dal suolo pubblico e l'area dovrà essere ripristinata ripulita in ogni parte entro un massimo di 3 (tre) giorni dalla scadenza; eventuali danneggiamenti o manomissioni non autorizzate del suolo pubblico non ripristinati a regola d'arte, saranno oggetto di contestazione da parte degli uffici comunali competenti, che provvederanno ad emettere o adire gli opportuni provvedimenti.

**c)** - L'occupazione abusiva del suolo pubblico con dehors non autorizzato, o non rimosso entro 3 (tre) giorni a seguito di revoca o di scadenza dell'autorizzazione, comporterà la rimozione dello stesso a cura e spese del soggetto interessato, in base a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 20 del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 285/92.

**d)** - Il mancato utilizzo dell'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dal suo rilascio, comporterà la decadenza del diritto di occupare suolo pubblico o suolo privato ad uso pubblico visibile dalla pubblica via e non comporterà restituzione del canone per l'occupazione versato.

**e)** - L'autorizzazione non verrà di fatto concessa se, al momento del ritiro, il concessionario non dimostrerà di avere corrisposto la somma dovuta per l'occupazione di suolo pubblico. Si precisa che nessuna attività potrà essere svolta senza il possesso materiale dell'autorizzazione da esibire ad ogni e qualsiasi controllo della Polizia Municipale e Agenti di Pubblica Sicurezza.

Infatti l'autorizzazione stessa diverrà efficace solo con il ritiro materiale da parte del titolare, attestato dal responsabile dell'ufficio; ritiro possibile alla condizione che comunque il versamento sia stato effettuato non oltre il termine iniziale dell'occupazione.

Copia dell'autorizzazione amministrativa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sarà inviata per i controlli di rito al Comando di Polizia Municipale. Nel termine dei 15 giorni successivi alla comunicazione il Comando di Polizia Municipale dovrà verificare il rispetto delle condizioni riportate nel provvedimento, notiziando sull'esito dei controlli l'ufficio Attività Produttive.

**f)** - L'autorizzazione è inoltre revocabile per i punti sotto elencati ed in ogni caso non darà diritto alla restituzione del canone per l'occupazione versato.

1. motivazioni di ordine e sicurezza pubblica, o eventi di eccezionale valenza che non comporteranno alcuna pretesa risarcitoria da parte del concessionario, quale che sia la durata dell'inibizione;
2. l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella medesima;
3. il riscontro di disordine e degrado della struttura autorizzata;
4. la difformità della struttura rispetto al progetto autorizzato, o se usata per fini diversi da quelli per cui è stata concessa;
5. il mancato rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.

#### **Art. n. 5**

**a)** - Il periodo di concessione dell'autorizzazione è limitato temporalmente e può avere carattere stagionale per minimo tre mesi e massimo sei mesi, non necessariamente consecutivo.

**b)** - L'Ufficio Attività Produttive, acquisito il parere tecnico dell'Ufficio Tecnico Comunale sulla possibilità realizzativa del dehors richiesto, sentito un parere consultivo dell'amministrazione comunale, attestante l'indirizzo, le scelte ed i programmi adottati dalla stessa, concede l'autorizzazione precisandone di volta in volta i limiti di durata (nell'arco della giornata, così come per l'intero periodo concesso) anche per le diverse strutture dello stesso dehors: potrà ad esempio autorizzare la perimetrazione dell'area per le 24 ore (nel senso che il concessionario non dovrà ogni volta rimuovere fioriere e pannelli) e per le ore pomeridiane i tavoli, le sedie e quant'altro, o ancora per esempio autorizzare solo le ore serali o quelle dei pasti principali, o ancora tutto insieme, a seconda della tipologia dell'attività del richiedente.

**c)** - Il rinnovo dell'autorizzazione non sarà rilasciato qualora il titolare dell'esercizio non si trovi in

regola con i pagamenti dell'imposta di occupazione, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti e dell'eventuale canone concessorio; tutte le autorizzazioni rilasciate in precedenza, unitamente ai rinnovi eventualmente assentiti, devono conformarsi alle disposizioni del presente regolamento sin dal momento della relativa entrata in vigore.

**d)** - Non sono comunque ammesse strutture fisse, a carattere stabile ed a tempo indeterminato, che necessitano di ulteriore regolamentazione e di specifica approvazione.

#### **Art. n. 6**

- a)** Il presente Regolamento entrerà in vigore con effetto dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
- b)** Per le attività già in essere sarà consentito procedere all'adeguamento delle strutture e dei materiali nel termine di anni tre dalla data di adozione del disciplinare.

#### **Art. n. 7-Sanzioni**

Le violazioni al presente regolamento, in proporzione alla loro gravità, comporteranno le seguenti sanzioni:

- a)** occupazione abusiva di aree pubbliche: sanzione pecuniaria da €200,00 a €1.200,00;
- b)** occupazione di aree in misura diversa e/o maggiore rispetto a quella autorizzata: sanzione pecuniaria da €100,00 a €600,00;
- c)** violazione di restanti obblighi previsti dal presente Regolamento: sanzione pecuniaria da €100,00 a €600,00;

Per la sanzione di cui alla precedente lett. a) è disposta l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva.

Per la violazione di cui alla precedente lett. b) è prevista la revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico; in ogni caso è disposto con effetto immediato il ripristino dell'area originariamente concessa con intervento da parte dell'Amministrazione in danno del concessionario e con esonero da ogni preventiva comunicazione.

Per entrambe le precedenti tipologie di violazioni è interdetta la possibilità per l'esercizio, a prescindere dalla titolarità dello stesso, di presentare richiesta di occupazione di spazi e aree pubbliche per il biennio successivo a quello dell'accertamento.